

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 1360/AV5 DEL 09/12/2016

Oggetto: Sentenza Tribunale di Ascoli Piceno n. 348/2016 nel ricorso promosso da G.C. +3. Rimborso delle spese legali.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- DETERMINA -

1. di prendere atto che il Tribunale di Ascoli Piceno nel giudizio R.G. n. 909/2014 promosso da G.C. + 3 ha dichiarato cessata la materia del contendere, ha rigettato le pretese risarcitorie, ma ha condannato l'Asur a rifondere le spese legali in favore dei ricorrenti sigg.ri G.C., B.F., M.G., F.A.;
2. di rimborsare come previsto dalla sentenza, alla sig.ra G.C. anche per conto degli altri ricorrenti, la somma di € 5.836,48 comprensiva di rimborso forfettario, CAP ed IVA come da fattura n. 45 del 10.11.2016;
3. di imputare detta somma sul Fondo Rischi n. 0202030101 come da accantonamento effettuato negli esercizi precedenti;
4. di trasmettere copia della presente determina all'U.O.C. Gestione Risorse Umane per il seguito di competenza;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

IL DIRETTORE AREA VASTA N. 5
(Avv. Giulietta Capocasa)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO PROTOCOLLO

Normativa di riferimento:

- Legge n. 13/2003 della Regione Marche e s.m.i.
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.
- Codice procedura civile

Premesso che

- In data 29/07/2014 è stato notificato all'ASUR (prot. n. 39727) il ricorso con il quale i sigg.ri CG AF BF e GM. (si omettono le generalità ai sensi del D.Lgs. 196/2003) hanno citato l'ASUR a comparire in giudizio dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno - sez. Lavoro - all'udienza del 28/11/2014 al fine dell'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- *“-in via principale accertare e dichiarare il diritto di ciascun ricorrente all'assunzione a tempo indeterminato a tempo pieno alle dipendenze dell'Asur Marche Area Vasta n. 5 ai sensi della legge n. 68/1999 e con i rispettivi profili professionali e qualifiche assegnati loro in forza di concorsi pubblici e selezioni e per l'effetto: 1a) condannare l'Asur Marche Area Vasta n. 5 in persona del suo rappresentante pro tempore ad assumere: la sig.ra C.G. a tempo indeterminato a tempo pieno con profilo professionale di Coadiutore Amministrativo cat. B; il sig. G.M. a tempo indeterminato a tempo pieno con profilo professionale di operatore Tecnico Idraulico cat. B; la sig.ra F.B. a tempo indeterminato a tempo pieno con profilo professionale di coadiutore amministrativo cat. B; la sig.ra A.F. a tempo indeterminato a tempo pieno con profilo professionale di Ausiliario Specializzato addetto alla ristorazione di cat. A. 1b) condannare l'Asur Marche Area Vasta n. 5 in persona del suo rappresentante pro tempore a risarcire i ricorrenti del danno patrimoniale subito a causa della mancata assunzione e nello specifico: - per la sig.ra C.G. € 15.000,00 o diversa somma risultante di giustizia o mezzo CTU contabile, fatto salvo il maggior danno relativo agli ulteriori crediti che dovessero sorgere in corso di causa; - per il sig. G.M. € 27.000,00 o diversa somma risultante di giustizia o per mezzo di CTU contabile, fatto salvo il maggior danno relativo agli ulteriori crediti che dovessero sorgere in corso di causa, per la sig.ra F.B. € 45.000,00 o diversa somma risultante di giustizia o per*

mezzo di CTU contabile fatto salvo il maggior danno relativo agli ulteriori crediti che dovessero sorgere in corso di causa, - per la sig.ra A.F. € 24.000,00 o diversa somma risultante di giustizia o mezzo CTU contabile, fatto salvo il maggior danno relativo agli ulteriori crediti che dovessero sorgere in corso di causa. 1c) condannare l'Asur Marche Area Vasta n. 5 in persona del suo rappresentante pro tempore, a risarcire i ricorrenti del danno non patrimoniale di tipo morale subito a causa della mancata assunzione e nello specifico: - € 2.000,00 o diversa somma risultante di giustizia per la sig.ra C.G.; - € 4.000,00 o diversa somma risultante di giustizia per il sig. G.M.; € 6.000,00 o diversa somma risultante di giustizia per la sig.ra F.B.; € 4.000,00 o diversa somma risultante di giustizia per la sig.ra A.F. . 2) in via subordinata nel caso in cui non dovesse risultare possibile l'assunzione dei ricorrenti, nonostante l'accertamento del loro diritto all'assunzione a tempo indeterminato a tempo pieno alle dipendenze dell'Asur Marche Area Vasta n. 5 ai sensi della legge n. 68/99 e con i rispettivi profili professionali e qualifiche assegnati loro in forza di concorsi pubblici e selezioni si chiede la condanna dell'Asur Marche Area Vasta n. 5 in persona del suo legale rappresentante pro tempore al risarcimento in favore dei ricorrenti di tutti i danni patiti e patienti derivati dalla mancata assunzione ai sensi della Legge n. 68/99 con specifico riguardo alla perdita parziale o totale del trattamento retributivo maturato e maturando e di quello pensionistico pari ad una somma non minore di € 250.000,00 per ciascun ricorrente o diversa risultante di giustizia anche secondo equità". Con vittoria di spese, diritti ed onorari."

- Nelle more della costituzione in giudizio con determine del DAV nn. 709, 724 del 26/06/2014, n. 955 del 28/08/2014 e n. 999 del 15/09/2014 si è provveduto all'assunzione in prova con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato dei n. 4 ricorrenti ciascuno nel relativo profilo professionale.
- Con determina del Direttore Asur n. 705 del 23.10.2014 si conferiva l'incarico all'avv. Patrizia Viozzi per la rappresentanza e difesa dell'Asur nel predetto giudizio anche al fine di far rilevare la cessazione della materia del contendere in considerazione dell'avvenuta assunzione dei ricorrenti.
- Con sentenza n. 348/2016 il Tribunale di Ascoli Piceno nel dichiarare cessata la materia del contendere, rigettava il ricorso nell'ambito delle pretese risarcitorie, ritenendo tuttavia di condannare l'Asur al rimborso in favore dei ricorrenti delle spese di giudizio che liquida in €

4.000,00, oltre al rimborso forfettario, Iva e Cap come per legge sulla base della soccombenza virtuale dell'Asur con riferimento alla domanda di condanna all'assunzione.

- Con nota del 28.10.2016 lo scrivente Ufficio comunicava al legale dei ricorrenti l'intenzione di provvedere al rimborso delle spese legali così come liquidate in sentenza a fronte dell'invio della fattura da parte del legale.
- La fattura n. 45 del 10.11.2016 intestata alla ricorrente G.C. anche per conto degli altri sigg.ri B.F., M.G. e F.A. veniva prodotta in data 16.11.2016 (prot. n. 87516) dalla medesima sig.ra G.C. debitamente quietanzata, al fine di ottenere il rimborso di € 4.000,00 oltre a spese generali, Cap e Iva come per legge per un totale di € 5.836,48.

Ritenuto di prendere atto della sentenza del tribunale di Ascoli Piceno n. 348/2016, ritenuto altresì di procedere al rimborso delle spese legali in favore della sig.ra G.C. come da fattura n. 45 del 10.11.2016.

Per quanto sopra premesso, si propone:

1. di prendere atto che il Tribunale di Ascoli Piceno nel giudizio R.G. n. 909/2014 promosso da G.C. + 3 ha dichiarato cessata la materia del contendere, ha rigettato le pretese risarcitorie, ma ha condannato l'Asur a rifondere le spese legali in favore dei ricorrenti sigg.ri G.C., B.F., M.G., F.A.;
2. di rimborsare come previsto dalla sentenza, alla sig.ra G.C. anche per conto degli altri ricorrenti, la somma di € 5.836,48 comprensiva di rimborso forfettario, CAP ed IVA come da fattura n. 45 del 10.11.2016;
3. di imputare detta somma sul Fondo Rischi n. 0202030101 come da accantonamento effettuato negli esercizi precedenti;
4. di trasmettere copia della presente determina all'U.O.C. Gestione Risorse Umane per il seguito di competenza;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento

(Dott.ssa Cristiana Gandini)

IL DIRETTORE U.O.C. S.D.A.P.

(Dott. Marco Ojetti)

Per il parere infrascritto

Il Dirigente del Controllo di Gestione - Il Dirigente dell'U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Si attesta che il costo derivante dal presente provvedimento grava sul Fondo Rischi n. 0202030101 come da accantonamento effettuato negli esercizi precedenti.

Il Dirigente

**U.O. Controllo di Gestione
(Dr. Alessandro Ianniello)**

Il Dirigente

**U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
(Dr. Cesare Milani)**

- ALLEGATI -

Allegato in formato cartaceo sottratto alla pubblicazione riportante nome e cognome dei ricorrenti